

Legge regionale 28 aprile 1994 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

Art. 149

Interventi a favore della cooperazione(programma 3.3.3.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera b), e comma 2, 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 8087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 8089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un finanziamento straordinario di lire 150 milioni per l'anno 1994, specificatamente diretto all'attuazione dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative.
6. Il finanziamento può essere erogato anticipatamente ed in un'unica soluzione. Il Consorzio deve presentare il rendiconto delle spese sostenute, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta durante l'anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 8110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio

per l' anno 1994.

9. La spesa di lire 1.000 milioni, riautorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 102, comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta in ragione di lire 150 milioni, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

10. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, della legge regionale n. 7/1992, è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1996.

11. Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al capitolo 8116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

12. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale n. 7/1992 è autorizzato nell'anno 1995 il limite d'impegno di lire 200 milioni.

13. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.

14. L'onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 8117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

15. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.